



15966/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO CICALA - Presidente -
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Rel. Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO - Consigliere -

Oggetto

Impugnazione
silenzio-rifiuto
rimborso imposta
complementare
registro

Ud. 22/05/2013 - CC

Cron. 15966

R.G.N. 6349/2011

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6349-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE [] in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- *ricorrente* -

contro

PF [] [], elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ADELAIDE RISTORI 9, presso lo studio
dell'avvocato ANTONIO TIGANI SAVA, che lo rappresenta e
difende, giusta procura ad litem in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3/13/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 20.5.09, depositata il 13/01/2010;

6806
12



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.

CASSAZIONE.net



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)

R.G. ric. n. 6349/11

Ricorrente: agenzia entrate

Controricorrente:

Oggetto: impugnazione silenzio-rifiuto rimborso imposta complementare registro,

Ordinanza

Svolgimento del processo

1. L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3/13/10, depositata il 13 gennaio 2010, con la quale, accolto l'appello di contro la decisione di quella provinciale, l'impugnazione relativa al silenzio-rifiuto del rimborso delle maggiori imposte complementari di registro ed ipocatastali per l'invocata agevolazione della prima casa, circa l'acquisto di un immobile di superficie mq. 287, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il contribuente poteva fruire del beneficio inerente all'acquisto della prima casa, dal momento che l'immobile non poteva considerarsi di lusso, posto che la superficie era di mq. 196, al netto di cantine, terrazze, balconi, soffitti e scale. Inoltre l'acquirente aveva fatto riserva di chiedere il rimborso di quanto versato in più nel medesimo atto pubblico di acquisto, e ciò era sufficiente per la restituzione della somma pagata con l'aliquota maggiore. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2. Innanzitutto va rilevato, in via pregiudiziale, che il controricorso è inammissibile per totale carenza di autosufficienza, atteso che esso non contiene l'esposizione sommaria dei fatti della causa, nonché i motivi per i quali si chiede il rigetto del ricorso, essendosi il controricorrente limitato ad invocare il rigetto del medesimo perché infondato. Invero, l'esposizione sommaria dei fatti, prescritta per il ricorso per cassazione, a pena di



inammissibilità, dall'art. 366, n.3, cod. proc. civ., costituisce requisito anche del controricorso e del ricorso incidentale, atteso che l'art. 370 c.p.c. (per il controricorso) e l'art. 371 c.p.c. (per il ricorso incidentale) dispongono che a questi atti si applica l'art. 366. Pertanto, quando, come nella specie, dal contenuto del controricorso e del ricorso incidentale non sia comunque possibile desumere i fatti di causa, prescindendo da quanto risulta dal ricorso e dalla sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità del controricorso o del ricorso incidentale, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14474 del 29/07/2004, n. 6972 del 2005).

3. Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che la volontà di fruire dell'agevolazione e la contestuale dichiarazione dei presupposti per richiederla dovevano essere espressamente enunciate al momento della stipula del rogito, e non invece con riserva e successiva richiesta in un secondo tempo, e ciò onde consentire all'amministrazione di verificare per tempo la sussistenza dei requisiti e la regolarità della rivendicazione.

Preliminarmente appare opportuno osservare che, ai sensi del DM. 2.8. 1969, si considerano pure di lusso le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine), ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.

Ciò posto, il motivo è fondato. Infatti il godimento dei benefici fiscali concernenti l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa presuppone, tra l'altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nel relativo atto di compravendita dell'immobile, dichiarando espressamente, pena l'inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volere stabilirsi nel Comune dove si trova l'immobile; b) di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune; c) di non avere già fruito dei me-



desimi benefici, secondo quanto prescritto dalla Nota II bis della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente a seguito del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243. Le formalità ivi prescritte devono essere adempiute, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto avente ad oggetto tale abitazione, come invece non era stato nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 3449 del 12/02/2009, n. 7437 del 2003).

Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

3. Col secondo motivo la ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione, giacchè il giudice di appello non indicava le ragioni, in virtù delle quali riteneva che con la riserva di chiedere il rimborso della maggiore imposta pagata, avrebbe dimostrato anche di essere in possesso dei requisiti prescritti per la fruizione dell'agevolazione.

Si tratta all'evidenza di censura che rimane assorbita dal motivo prima esaminato, anche se appare utile aggiungere che in effetti essa va condivisa, dal momento che il secondo giudice non esplicitava il percorso logico argomentativo seguito onde pervenire alla convinzione che l'appellante fosse già nella condizione di fruire del beneficio senza avere enunciato i presupposti necessari con la relativa dichiarazione in seno all'atto pubblico di acquisto.

4. Col terzo motivo la ricorrente lamenta il vizio di insufficiente motivazione, poiché la CTR riteneva provato il presupposto inerente alla superficie della casa non superiore a mq. 200, soltanto sulla perizia di parte, senza considerare invece che essa contrastava con il certificato catastale, e nonostante che il contribuente non avesse svolto le necessarie argomentazioni a confutazione, non essendo all'uopo sufficiente quell'atto, pur sempre di parte.

Anche tale doglianza appare assorbita dal primo motivo, anche se comunque va notato che essa ha pregio, posto che la perizia di



parte è atto che da solo non può ritenersi sufficiente a suffragare le ragioni del contribuente, quando esso contrasti con dati aventi carattere pubblico, sicchè andava supportato da altri elementi di riscontro.

5. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice "a quo", altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

6. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

La Corte

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 22 maggio 2013.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia D'ERIMA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 25 GIU. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia D'ERIMA